INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 47

Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata

I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla data del 30 giugno 1957, rivestono la qualifica di primo ufficiale o equiparata sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza. Sono esclusi da tale collocamento i capi uffici ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	III — Carriere esecutive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-47-promozione-alla-qualifica-di-capo-ufficio-di-prima-classe-o-equiparata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it